

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA		
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6	

## **Presa d'atto dei nuovi termini di validità delle autorizzazioni generali disciplinate dall'articolo 272 del Dlgs 152/2006 e s.m.i..**

### **IL DIRETTORE**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte Quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto il D.Lgs. 15-11-2017 n. 183 ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170." pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2017, n. 293;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera f) del predetto decreto che, all'articolo 272 del Dlgs 152/2006, ha sostituito diversi commi tra i quali in particolare il comma 3 stabilendo che:

- "..... L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. ....";

Considerato che, nelle more di approvazione di nuove autorizzazioni generali a valenza regionale, vanno applicate, per le nuove adesioni, le autorizzazioni generali adottate da ogni singola Provincia per gli impianti eserciti nell'ambito territoriale di ciascuna ex Provincia;

Ritenuto di prendere atto che il comma 3 dell'art. 272 del Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 183/2017, ha modificato i termini di validità delle autorizzazioni generali stesse spostando la loro durata al termine dei quindici anni e che pertanto va preso atto di tale nuovo termine di validità delle autorizzazioni generali approvate da ogni singolo Ente provinciale;

Ritenuto inoltre che, ai sensi del comma 3 dell'art. 272 del Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 183/2017, i nuovi termini di validità delle adesioni alle autorizzazioni generali sono stabiliti in anni quindici a decorrere dall'adesione formulata da ogni singola Azienda;

Vista la L.R. 7/2000 ad oggetto "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso." che regola in Regione Friuli Venezia Giulia tutti i procedimenti amministrativi.

## **DECRETA**

### **Art. 1**

Nelle more di approvazione di nuove autorizzazioni generali a valenza regionale da emanarsi ai sensi dell'art. 272 del Dlgs 152/2006, vanno applicate le autorizzazioni generali adottate da ogni singola Provincia per gli impianti ed attività eserciti nell'ambito territoriale di ciascuna ex Provincia;

### **Art. 2**

Di prendere atto che i termini di validità delle autorizzazioni generali approvate da ogni singolo Ente provinciale, a seguito di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 272 del Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 183/2017, sono stabiliti in anni quindici dalla formale approvazione delle singole autorizzazioni generali.

### **Art. 3**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 272 del Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 183/2017, i termini di validità delle adesioni alle autorizzazioni generali è determinato in anni quindici a decorrere dall'adesione formulata da ogni singola Azienda.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005